

DELIBERAZIONE N. 33 DD. 15.06.2007

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DEI COMUNI DI ANDALO – CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA - MOLVENO – SPORMAGGIORE PER LA STAGIONE ESTIVA 2007.

Il Sindaco, relatore, comunica:

I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono soggetti, nel periodo estivo (metà giugno – metà settembre) a notevoli flussi turistici, per cui il traffico veicolare circolante sulle strade dei medesimi Comuni raggiunge livelli assai elevati a causa anche della rilevante mobilità intercomunale per l'accesso al lago di Molveno, alle strutture di sportivo-ricreative di Andalo, Fai della Paganella e Molveno e, rispettivamente, all'area “orsi” di Spormaggiore.

Al fine di limitare l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà da parte degli ospiti per gli spostamenti intercomunali con i conseguenti benefici in termini di miglioramento della circolazione stradale, di minor inquinamento acustico e dell'aria e di dimensionamento dei parcheggi, le Amministrazioni comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono intenzionate ad istituire un servizio di trasporto urbano-turistico con autobus.

Il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993 n. 13 e ss.mm. ed in particolare dall'articolo 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Al riguardo, il comma 3ter del precitato articolo 22 della L.P. 16/93 prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani e, quindi, a Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento.

Ora la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 3119 dd. 30.12.2004 la Giunta ha riconosciuto che il servizio di trasporto turistico estivo per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore mediante due distinte linee “Fai della Paganella, Andalo e Molveno” e, rispettivamente, “Spormaggiore, Cavedago, Andalo e Molveno” abbia carattere di connessione con i servizi di trasporto pubblico extraurbani e, conseguentemente, che i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore possano rinnovare l'istituzione del suddetto servizio di trasporto turistico estivo affidandolo direttamente alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani per la provincia di Trento.

Per ragioni di razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione, i Comuni sopra elencati hanno concordato di affidare al Comune di Andalo la gestione del servizio, regolamentando i rispettivi rapporti con apposita convenzione, in cui vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevedendo, in particolare, che il servizio venga affidato dal Comune di Andalo alla società Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento sulla base dell'allegato Accordo di Programma (con indicate, all'articolo 6, tariffe da applicare agli utenti del servizio) concordato, da un lato, con la stessa società ed i Comuni che hanno istituito il servizio e, dall'altro, con la società Andalo Gestione Vacanze S.r.l. con sede in Andalo cui competerà la cura di tutti i rapporti con la Trentino Trasporti S.p.a. di Trento relativamente

all'organizzazione ed alla gestione, dal punto di vista operativo, del servizio di trasporto e che, in prima battuta, assumerà a proprio carico tutti i costi del servizio che, pertanto, saranno fatturati da Trentino Trasporti S.p.a. direttamente alla società Andalo Gestione Vacanza S.r.l. senza passare per il tramite dei Comuni che istituiscono il servizio.

Il disavanzo di gestione (al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti secondo le tariffe indicate all'articolo 6 dell'accordo di programma, da sponsorizzazioni e da contributi specifici dell'Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo Lago di Molveno Fai della Paganella Cavedago Spormaggiore S.c.p.a. con sede in Andalo i quali saranno incassati direttamente dal Andalo Gestione Vacanze S.r.l. di Andalo) saranno successivamente ripartiti ed addebitati ai Comuni che hanno istituito il servizio secondo i criteri di seguito riportati:

- **30% a carico del Comune di Cavedago;**
- **25% a carico del Comune di Spormaggiore;**
- **15% a carico del Comune di Andalo;**
- **15% a carico del Comune di Fai della Paganella;**
- **15% a carico del Comune di Molveno.**

In conseguenza di tale previsione, a carico del bilancio dei Comuni che istituiscono il servizio non graverà alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto al rimborso del disavanzo di gestione secondo i criteri in precedenza indicati, mentre gli stessi Comuni avranno diritto a ripartirsi in parti uguali (20% ciascuno) il contributo provinciale concesso, per il servizio oggetto della presente convenzione, al Comune "capofila" dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm.;

La società Andalo Gestione Vacanze S.r.l. con sede in Andalo, sulla base anche delle indicazioni formulate in merito dai Sindaci dei cinque Comuni interessati, ha già elaborato una proposta relativa alla durata del servizio (dal 15.06.2007 al 15.09.2007 per la linea "Fai della Paganella, Andalo e Molveno" e, sempre dal 15.06.2007 al 15.09.2007 per la linea "Spormaggiore, Cavedago, Andalo e Molveno", ma con un numero di corse ridotto a sole 4 corse giornaliere nei periodi dal 15 giugno al 1 luglio e dal 2 settembre al 15 settembre), alle modalità di svolgimento dello stesso (definizione delle linee, numero delle corse, individuazione delle fermate ecc.), ai costi del servizio, alle tariffe da applicare agli utenti del servizio, nonché alla possibilità per i possessori del biglietto "Fai-Andalo-Molveno-Spormaggiore" di viaggiare gratuitamente sulla linea "Ponte Arche-Stenico-Molveno" e, reciprocamente, per i possessori del biglietto "Ponte Arche-Stenico-Molveno" di viaggiare gratuitamente sulla linea Fai-Andalo-Molveno-Spormaggiore", proposta che trova risponidenza nell'accordo di programma allegato alla presente deliberazione.

Alla luce di quanto sopra, si propone all'assemblea consiliare di istituire, per le stagioni turistica estiva 2007, il servizio di trasporto urbano per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore mediante due distinte linee di autobus "Fai della Paganella – Andalo – Molveno" e, rispettivamente, "Spormaggiore, Cavedago, Andalo e Molveno".

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Valutata positivamente la proposta di istituzione del servizio urbano di trasporto turistico intercomunale per la stagione turistica estiva 2007 in quanto consentirà un miglioramento

della circolazione stradale ed un minor inquinamento acustico e dell'aria, ed un conseguente miglioramento della qualità della vita e dell'offerta turistica in generale.

Visto, al riguardo, e ritenuto meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione da stipulare con i Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per l'istituzione del servizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm, con attribuzione al Comune di Andalo delle funzioni di Comune capofila della convenzione e con la previsione che lo stesso Comune di Andalo affidi direttamente il servizio alla società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, sulla base dell'accordo di programma concordato, da un lato, con la stessa società, e, dall'altro, con la società Andalo Gestione Vacanze S.r.l. con sede in Andalo.

Visto, altresì, lo schema di accordo di programma da stipularsi, da parte del Comune capofila della convenzione, con la società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle linee, il periodo minimo di effettuazione del servizio, il numero minimo di corse giornaliere, le modalità di finanziamento della spesa, le tariffe da applicare agli utenti del servizio, la possibilità per la medesima società di affidare in appalto tutto o parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della L.P. 09.07.1993 n. 16, le garanzie sulla regolarità del servizio da inserire nello stesso contratto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.

Visto l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune capofila, da una parte, ed la società Andalo Gestione Vacanze S.r.l. con sede in Andalo, cui competerà la cura di tutti i rapporti con la Trentino Trasporti S.p.a. di Trento relativamente all'organizzazione ed alla gestione, dal punto di vista operativo, del servizio di trasporto e che, in prima battuta, assumerà a proprio carico tutti i costi del servizio, come risultanti dall'accordo di programma in precedenza citato, con addebito ai Comuni dell'eventuale disavanzo di gestione del servizio medesimo.

Vista la L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm..

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3119 dd. 30.12.2004.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il segretario comunale, responsabile dell'ufficio di ragioneria in assenza del titolare, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di istituire, per la stagione estiva 2007 il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento del territorio dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore mediante due distinte linee di autobus ("Fai della Paganella – Andalo – Molveno" e, rispettivamente, "Spormaggiore – Cavedago – Andalo – Molveno").

2. Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per l'istituzione, in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., del servizio in precedenza istituito, schema composto di n. 8 articoli ed allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dello schema di convenzione in precedenza approvato, il servizio di trasporto urbano-turistico sarà affidato dal Comune di Andalo, individuato quale "capofila" dell'associazione, alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L.P. 09.07.1993 n. 16, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto tutto o parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 8 della L.P. 09.07.1993 n. 16.
4. Di approvare lo schema di accordo di programma da stipularsi da parte del Comune "capofila" di Andalo con la società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, schema composto di 11 articoli e n. 1 tabella (con numero ed orari delle corse e costi del servizio) ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale in cui vengono regolamentati i reciproci rapporti tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, rappresentati dal Comune di Andalo quale capofila dell'associazione allo scopo costituita, e la medesima società, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle linee, il periodo minimo di effettuazione del servizio, il percorso, le fermate e il numero minimo di corse giornaliere per ciascuna linea, le modalità di finanziamento della spesa, le garanzie sulla regolarità del servizio e le conseguenze di eventuali inadempimenti ed i diritti degli utenti.
5. Di dare atto che con l'approvazione dello schema di accordo di programma si intendono approvate anche le tariffe indicate all'articolo 6 dello stesso schema di accordo.
6. Di approvare, altresì, l'allegato schema di convenzione da stipularsi da parte del Comune di Andalo, quale capofila della convenzione, con la società Andalo Gestione Vacanze S.r.l. con sede in Andalo ai fini della formalizzazione dell'impegno da parte della stessa società a curare tutti i rapporti con la Trentino Trasporti S.p.a. di Trento relativamente all'organizzazione ed alla gestione, dal punto di vista operativo, del neo istituito servizio di trasporto, nonché a coprirne, in prima battuta, tutte le spese quali risultanti dallo schema di accordo di programma in precedenza approvato.
7. Di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione con i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, e Spormaggiore in conformità allo schema approvato al precedente punto 2 del dispositivo della presente deliberazione.
8. Di dare atto che in base a quanto previsto dagli articoli 3 e, rispettivamente, 5 dello schema di convenzione approvato al precedente punto 2 del dispositivo della presente deliberazione il Sindaco del Comune "capofila" di Andalo provvederà:
 - alla stipula dell'accordo di programma con la società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, sulla base dello schema approvato al precedente punto 4) del dispositivo della presente deliberazione;

- alla stipula della convenzione con la società Andalo Gestione Vacanze S.r.l. con sede in Andalo, in conformità allo schema approvato al precedente punto 5) del dispositivo della presente deliberazione;

9. Di dare atto che, come previsto dagli schemi di convenzione e di accordo di programma in precedenza citati, l'istituzione del servizio di trasporto urbano-turistico per la stagione estiva 2007 non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, eccezion fatta per l'eventuale intervento a copertura del disavanzo di gestione ipotizzabile, per il Comune di Molveno, nell'importo di €. 1.000,00.= che sarà impegnato all'intervento 1070205 (cap. 6760) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2007.
10. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..
11. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.